

Prot. n. 602 /A11
Roma, 21 settembre 2010

Ai Segretari Provinciali
Ai Segretari Aziendali
Ai Referenti Aziendali
e p.c. Ai Segretari Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: informativa rilevante su circolare CIVIT relativa agli adempimenti D.Lgs 150/2009 (con richiamo nota Segreteria Nazionale del 28/07/2010 prot. n. 554/A11)

Carissimi,

nell'approssimarsi della data "fatidica" del 30 settembre 2010, che l'art. 30 del D.Lgs 150/2009 indica come termine ultimo entro cui gli Organismi indipendenti di valutazione (di cui all'art. 14 del D.Lgs 150/09) dovevano definire i sistemi di valutazione della performance degli Atenei, la CIVIT ha emanato un'ulteriore nota in merito (n. 104/2010) per sollecitare le Amministrazioni all'adempimento normativo.

Ribadendo che le circolari non possono essere considerate norme imperative giova ricordare che in data 28 luglio 2010 vi abbiamo trasmesso una nota sulla circolare n. 7/2010 emanata dalla Funzione Pubblica, ed avente per oggetto gli indirizzi applicativi del D.Lgs 150/09 sulla contrattazione integrativa e che, per molti versi, sono ripresi dalla citata direttiva CIVIT (104/2010).

Nella nostra nota del 28 luglio u.s. (prot. 554/A11) mettevamo in evidenza alcuni punti essenziali contenuti nella circolare 7/2010 della Funzione Pubblica:

1. disposizioni di diretta ed immediata applicazione;
2. disposizioni che necessitano di un adeguamento entro termini prefissati;
3. disposizioni che necessitano della stipula del nuovo CCNL di Categoria.

Disposizioni di diretta ed immediata applicazione hanno decorrenza dal 15/11/2009 e riguardano i contratti integrativi: compatibilità dei costi della contrattazione, relazione tecnico finanziaria, sistema di controlli, sanzioni; siamo convinti che il vigente C.C.N.L. del comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008, nel disciplinare all'art. 5 la procedura per la stipula o il rinnovo dei contratti integrativi, già prescrive che l'ipotesi di contratto integrativo da sottoporre al collegio dei revisore dei conti, ovvero laddove tale organo non sia previsto, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno, sia "corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria".

I contratti integrativi, che derivano dal contratto nazionale 2006-2009, sono già stati approvati dai revisori dei conti ed il CCNL biennio 2008/2009 è stato certificato dalla autorità competente.

Gli aspetti indicati nel punto 1), nella maggior parte dei casi, rappresentano adempimenti di esclusiva competenza delle Amministrazioni, in considerazione delle ripercussioni che eventuali omissioni potrebbero avere sulla validità dell'accordo integrativo e sulla relativa esigibilità, le Segreterie Provinciali dovranno richiedere la dovuta necessaria informazione e documentazione circa l'avvenuta conclusione dell'iter procedurale inerente il nuovo sistema dei controlli ex art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001.

Disposizioni di "adeguamento" dei contratti integrativi vigenti entro termini prefissati

L'art. 65, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2009, prevede, in particolare, entro il 31 dicembre 2010 un adeguamento dei contratti integrativi vigenti:

- a) ai principi di ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva;

b) alle disposizioni del Titolo III (Merito e premi).

Entro il 31/12/2010 i contratti integrativi possono essere risottoscritti per la parte riguardante il punto a) anche se, per diversi aspetti, il vigente C.C.N.L. del comparto Università firmato in data 16.10.2008 risulti essere già in linea con le nuove regole del testo unico del pubblico impiego e del D.Lgs. n. 150/2009.

Un aspetto esemplificativo vale per quanto attiene l'istituto della progressione economica all'interno della categoria di appartenenza il citato C.C.N.L. prevede (art. 79) che i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avvengono attraverso meccanismi selettivi, inoltre i passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono disposti nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal contratto nazionale e dal contratto integrativo.

Pur essendo doveroso segnalare che, qualora i contratti integrativi sottoscritti nelle singole sedi risultino non rispettosi del contesto normativo richiamato, gli stessi dovranno necessariamente, a pena di nullità, essere ricondotti nell'ambito e nei limiti delle richiamate fonti, è altrettanto doveroso ricordare che le Amministrazioni non possono applicare i principi contenuti in una legge se mancano i requisiti che la stessa legge impone (è illegittimo che una circolare modifichi i contenuti previsti da una legge).

Per quanto concerne le disposizioni che necessitano della stipula del nuovo CCNL di Categoria la stessa circolare 7/2010 sottolinea la non applicabilità delle disposizioni sulla produttività individuale, sul bonus delle eccellenze, sul premio annuale per l'innovazione in quanto richiedono la stipula di un nuovo CCNL, per cui restano invariate le voci del salario accessorio come definite dal CCNL vigente. A maggior ragione dopo che la Legge 122/2010 (finanziaria d'estate) blocca le retribuzioni dei singoli lavoratori al livello percepito nel 2010 non avrebbe alcuna giustificazione modificare (in peius) le indennità relative alle voci accessorie del salario.

La sopravvenuta legge 122/2010 (finanziaria d'estate promulgata il 30 luglio convertendo in legge il "famigerato" D.L. 78) all'art. 9, commi 17-20, tra le altre misure restrittive dispone il blocco dei contratti di lavoro 2010/2012 relativi a tutto il Pubblico Impiego diventa "automatico" un depotenziamento dell'applicabilità totale ed immediata, del D.Lgs 150/2009 in quanto gli aspetti legati al Titolo III devono essere collegati al rinnovo del CCNL dell'Università ed all'applicazione esaustiva degli art. 13 e 14 che, in parte, sono oggetto della delibera CIVIT 104/2010 citata in apertura.

Entrando nello specifico della suddetta nota dobbiamo ricordare che proprio la CIVIT ha emanato a suo tempo una direttiva specifica per l'Università (n. 9/2010) in tema di applicabilità del D.Lgs. n. 150/2009.

In detta nota è stata, in primis, riconosciuta l'autonomia universitaria in tema di organizzazione relativa al funzionamento di Organismi di valutazione interni molto validi per cui risultava inutile l'istituzione degli O.I.V. definiti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2010.

La direttiva della Commissione, infine, rappresentando che era in fase di conclusione l'iter finalizzato all'insediamento dell'ANVUR, evidenziava la necessità di elaborare apposite modalità di raccordo fra CIVIT e ANVUR indispensabili per definire un piano valutativo dell'attività istituzionale delle Università che, pur nel rispetto del D.Lgs. n. 150/2010, fosse in grado di rispettare la piena autonomia nella scelta delle procedure valutative della performance.

Giova ricordare che, a suo tempo, sollecitammo sia la Confederazione sia il MIUR a prendere in seria considerazione una deroga sull'applicazione del D.Lgs. n. 150/2009 all'Università proprio perché convinti che l'autonomia universitaria, costituzionalmente tutelata, necessitasse di una normativa "ad hoc" in cui il ruolo dell'ANVUR fosse decisamente preminente rispetto a quello della CIVIT, proprio per la difficoltà di implementare un sistema di valutazione meritocratico valido per il tipico servizio "culturale" erogato dall'Università.

Poiché l'ANVUR non è ancora funzionante, essendo in atto le procedure di selezione delle candidature per la costituzione del Consiglio Direttivo (le candidature da presentare entro il 20 settembre 2010 saranno oggetto di valutazione da parte di un Comitato di Selezione che fornirà un elenco di nominativi al Ministro Gelmini per la sua scelta definitiva) non riteniamo vincolante la data del 30 settembre p.v. quale termine perentorio per applicare la disciplina del D.Lgs. n. 150/2010.

Ribadiamo la convinzione che, alla luce del blocco del contratto nazionale 2010-2012 ed avendo ottenuto la certificazione che i contratti 2008 - 2009 hanno rispettato il tetto del 3,2% quale incremento economico previsto dall'art. 9, comma 4, della Legge n. 122/201, tutto l'aspetto della contrattazione integrativa debba restare sostanzialmente prorogato sotto il profilo economico mentre alcune correzioni normative potrebbero rendersi necessarie ai fini dell'adeguamento previsto dal D.Lgs. n. 150/2009.

Per la CISL resta acclarato che le relazioni sindacali non debbano essere scardinate dalle Amministrazioni con la scusa che i CCNL vigenti hanno perso la loro validità.

Non si tratta di rifiutare l'applicazione della Legge, bensì, di far coesistere i dettati del D.Lgs. n. 150/2009 con le norme pattizie esistenti nei limiti di un razionale e pragmatico equilibrio fra i diritti dei lavoratori, che non devono essere ingiustamente penalizzati da frettolose interpretazioni restrittive riduttive, e la responsabilità delle Amministrazioni che devono, in primis, garantire l'erogazione del miglior servizio istituzionale, ma anche la "pace sociale" senza provocare ulteriormente "la pazienza" dei lavoratori del P.I. già messa a dura prova dalla politica "repressiva" del Governo.

Come sindacato dobbiamo, quindi, opporci fermamente ad ogni decisione unilaterale che le Amministrazioni dovessero assumere con la scusa di applicare il D.Lgs. n. 150/2009, ribadendo la necessità di un confronto preventivo che, senza nulla togliere alle potestà delle Amministrazioni, possa essere utile per ricercare soluzioni operative ed organizzative condivise nel comune interesse.

Dobbiamo essere costruttivi verso il rinnovamento normativo ma, nello stesso tempo, fermi e determinati nel difendere la dignità dei lavoratori ed il ruolo, insostituibile, del nostro sindacato.

Resta del tutto evidente che la Segreteria Nazionale dovrà essere tempestivamente informata di ogni iniziativa autonoma assunta dalle Amministrazioni, di ogni contrasto interpretativo o di altro contenzioso che dovesse verificarsi onde predisporre adeguate iniziative di risposta.

I Segretari Provinciali sono fortemente invitati a partecipare a tutti componenti RSU eletti CISL le presenti considerazioni che vanno calate all'interno delle singole realtà associative.

Fiducioso nella vostra capacità di superare il difficile momento politico che ci affligge vi saluto cordialmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to) Antonio Marsilia